

# Conversione in legge del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 (Decreto Bersani)

---

3 Agosto 2006

La legge di conversione del D.L. n. 223/06 (Decreto Bersani) ha apportato talune modifiche all'art. 13, tra le quali la più rilevante riguarda l'esclusione dei servizi pubblici locali dall'ambito di applicazione della norma.

Come messo in evidenza con la circolare del 10 luglio u.s., l'art. 13 ha posto il principio, di grande rilevanza ai fini della tutela della concorrenza, secondo cui le società a capitale pubblico o misto, costituite o partecipate dalle regioni o dagli enti locali per la produzione di beni e servizi o per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative, non possono svolgere attività a favore di altri enti, nè in affidamento diretto, nè con gara e non possono partecipare ad altre società.

Il divieto è rafforzato dall'obbligo per le società di avere un oggetto sociale esclusivo e dalla previsione della nullità dei contratti eventualmente conclusi in violazione del divieto stesso.

La disposizione in commento si prefigge l'obiettivo di eliminare la distorsione del mercato rappresentata dalla concorrenza, per gli operatori privati, di soggetti che, in quanto totalmente o parzialmente pubblici, godono di una posizione di sostanziale privilegio.

Nel convertire in legge il decreto, il Parlamento nè ha fortemente ridotto la portata innovativa, dal momento che, accogliendo una richiesta dei comuni, ha escluso dall'applicazione della norma le società che gestiscono i servizi pubblici locali (acqua, depurazione, gas, energia, trasporti, raccolta e smaltimento dei rifiuti, ecc.).

Il divieto di svolgere attività extraterritoriali resta perciò circoscritto alle società costituite per gestire in house servizi strumentali all'attività dell'ente, come, ad esempio, l'informatica, la progettazione o la gestione e manutenzione del patrimonio immobiliare. Si tratta, in sostanza, di servizi resi all'amministrazione stessa e non direttamente ai cittadini come nel caso dei servizi pubblici locali